



Processo Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

“ASD USHAC APS”

L'anno 2022, il giorno di sabato 09 luglio 2022 ore 21,00

09.07.2022

In Carpi presso il Centro Sociale Loris Guerzoni posto in Via Genova n. 1, si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione “ASD USHAC APS” per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione aggiornamento Statuto con il recepimento delle modifiche richieste per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) D.L. 117 del 2017 Riforma del Terzo Settore.

A norma di Statuto vigente, essendo assente il Presidente dell'associazione Sig. Carlo Alberto Fontanesi, assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente Sig.ra Onelia Sala, che nomina come segretaria la sig.ra Vanna Varni.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata, in seconda convocazione, in questo luogo ed in questo giorno e per le ore 21,00 mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto ai sensi di legge e di statuto;
- che l'Assemblea di prima convocazione convocata per giorno 07/07/2019 alle ore 15,30 in questo luogo è andata deserta;
- che la decisione di fissare l'Assemblea in questo periodo è stata assunta dal Consiglio Direttivo a seguito di comunicazione pervenuta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con messaggio di posta elettronica certificata del 13 giugno 2022;
- Verificata la valida costituzione dell'assemblea, in base alle norme statutarie,

essendo presenti 18 soci con 24 deleghe, come da separato foglio presenze, su un totale di 45 soci ;

DICHIARA

La presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno del quale, nessuno opponendosi, inizia la trattazione.

Il Presidente illustra all'Assemblea che in base alla comunicazione dell'Ufficio Regionale è necessario modificare, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, il testo dello statuto vigente nei seguenti punti : ✓ Art. 6: Il diritto di voto attivo viene riservato ai soli associati maggiorenni. Tale previsione si pone in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e che sono ribaditi dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 come principi cardine dell'associazionismo. In particolare, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019). È quindi necessario provvedere a rimuovere dallo Statuto tale limitazione, oppure prevedere che i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;

✓ Art. 15: Per modificare lo Statuto, anche in terza convocazione, devono essere previsti quorum costitutivi (ossia numero di soci presenti) e deliberativi (ossia numero di soci che votano la proposta) rafforzati rispetto a quelli richiesti con riferimento alle assemblee ordinarie;

✓ Art. 20: Prevede il diritto in capo ai soci di prendere visione dei libri sociali

obbligatori, tuttavia, manca l'indicazione specifica delle modalità per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto, ovvero a quale organo sociale formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali (art. 15, III comma, D.Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018). È necessario integrare la clausola statutaria.

Dopo approfondimento e discussione su alcuni punti delle modifiche statutarie i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale, apportando semplificazione al nome della associazione che da A.S.D. USHAC APS diventa ASD USHAC APS e correggendo un errore nella numerazione degli articoli in cui era stato saltato il n. 18, e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto da norme di legge.

Visto che non sono state presentate ulteriori richieste di intervento, l'assemblea si scioglie alle ore 21,30.

Il Presidente dell'Assemblea

Saba D'Amico

Il Segretario

Vanni Vanni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi
Registrato il 19/07/2022
N° 1332 Atti Privati Serie 3
€ - ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Pamela Pasquini



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASD USHAC APS

Art.1

Nello spirito della costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto stabilito negli art 36 e seguenti del codice civile e del codice del terzo settore è costituita l'Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica **"ASD USHAC APS"** associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini interessati a perseguire gli scopi enunciati nel presente statuto.

L'Associazione ha sede in Carpi (MO); eventuali modifiche della sede sociale nell'ambito del Comune di Carpi potranno essere effettuate con delibera dell'assemblea dei soci e comunicazione alle autorità competenti senza dover modificare il presente statuto.

L'Associazione esplica la sua attività al di fuori di qualsiasi finalità politica, finanziaria e religiosa.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e affiliarsi ad Enti di Promozione sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia locali che nazionali.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali nel campo dello sport.

L'Associazione rivolge la propria attività in particolare a soggetti diversamente abili per promuovere lo sport come strumento di socializzazione e benessere.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore l'Associazione svolge attività nei seguenti settori:

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Art. 3

Per il raggiungimento degli scopi enunciati nel precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nel campo della ginnastica, del nuoto, basket, pallavolo e atletica leggera rivolta a disabili;
- b. Promuovere attività sportive dilettantistiche rivolte a disabili fisici e psichici nell'ambito di ulteriori discipline;
- c. Gestire immobili e impianti, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- d. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di disciplina sportive attinenti all'oggetto sociale;
- e. Partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione di attività connesse all'organizzazione e alla promozione di gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse disciplina sportive;
- f. Gestire e promuovere attività di avviamento allo sport per persone disabili;
- g. gestire e promuovere corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento su tematiche tecnico-sportive e socio-sanitarie, anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- h. Gestire ed organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento nelle attività sportive.

Inoltre l'Associazione mediante specifiche deliberazioni potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e simili collegati alle strutture in cui si svolge l'attività sportiva o all'organizzazione di specifiche manifestazioni;
- effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- esercitare in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziarsi, in conformità con la normativa fiscale e amministrativa vigente;
- svolgere attività ricreative e socializzanti per i propri associati;
- organizzare campi gioco e momenti aggregativi rivolti a propri associati
- svolgere tutte le attività utili al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche e gli enti , che si impegnino nel perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5

Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne domanda scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi sociali.

All'atto del rilascio della tessera di socio il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio: la qualifica di socio è intrasmissibile sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione è impugnabile di fronte all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine alla modifica dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all'elezione degli organi sociali

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci sono tenuti a:

- al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere degli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale;
- ad avere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti al versamento di una quota sociale determinata di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo in base la programma di attività. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Art. 9

Le dimissioni del socio andranno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza motivo si renda moroso nel pagamento della quota annuale;
- svolga o tenti di svolgere attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi all'Associazione.

Art.10

I provvedimenti di esclusione devono essere motivati e comunicati per iscritto, ad eccezione delle esclusioni per morosità che hanno efficacia immediata.

I provvedimenti di esclusione possono essere impugnati di fronte all'assemblea dei soci.

Art.11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità da parte di soggetti pubblici e privati finalizzati al sostegno di attività o progetti e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Art.12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati, che lo approva.

Art.13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve avvenire con avviso da affiggersi nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione (da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima) o con comunicazione per iscritto a tutti i soci da inviare almeno sette giorni prima dell'assemblea.

Art. 15

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in

merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, su operazioni straordinarie come fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, con relativa nomina dei liquidatori.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o da una persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composta da un numero variabile di soci compreso tra tre e nove, nominati dall'assemblea tra gli associati maggiorenni e che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che si occupano della medesima disciplina sportiva. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.

Il consiglio elegge al suo interno il presidente e il Vice presidente.

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora approvate dalla maggioranza dei presenti all'incontro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ad esso spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- redigere il bilancio consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive autonome;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta gestione dell'Associazione
- documentare nell'ambito del rendiconto annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività ex art 6 codice del terzo settore.

Art.19

In caso di mancanza di uno o più consiglieri per dimissioni od altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea che provvede alla sostituzione dei mancanti.

Art. 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente.

In caso di dimissioni spetta al vice presidente di convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali è assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o ai rendiconti annuali.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità di liquidazione.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale ad enti del terzo settore che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

Approvato nell'assemblea del 09/07/2022

